

ROMA



ROMA CAPITALE Segretariato Generale
28 APR 2023
N. RC/..... <i>1416</i>

 ROMA CAPITALE Municipio Roma X
19 APR. 2023
Prot. CO.N° <i>59350</i>

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 50 DEL 28 APR. 2023

Oggetto:
Stagione balneare
anno 2023. Norme e
disposizioni per il
litorale marittimo di Roma
Capitale.

Il Direttore del Municipio
Roma X
Marcello Visca

Il Presidente del Municipio
Roma X
Mario Falconi

Visto
Il Segretario Generale di
Roma Capitale
Pietro Paolo Mileti

Premesso:

- che per la stagione balneare 2023 è necessario disciplinare l'attività balneare lungo il litorale marittimo di Roma Capitale;
- visto il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto n. 327 del 30.03.1942 aggiornato dal D. Lgs. n. 5 del 19.01.2017;
- visto il Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n.328 del 15.02.1952;
- visto il D.P.R. 24.07.1977, n. 616 in materia di deleghe di competenze amministrative dallo Stato alle Regioni;
- vista la Legge n. 689 del 24.11.1981, recante "Modifiche al sistema penale" e ss.mm.ii.;
- visto il D.P.R. 08.06.1982, n. 470, ad oggetto "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione" e s.m.i.;
- visto l'art. 19 del Decreto Legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
- vista la Legge 05.02.1992, n. 104, ad oggetto "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e s.m.i.;
- visto il D.Lgs. 31.03.1998 n. 112, ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59" ed in particolare l'art. 105;
- vista la Legge n. 114 del 31.03.1998, recante la "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge n. 59 del 15.03.1997";
- vista la D.G.R. Lazio n. 2816 del 23.05.1999 di subdelega dei compiti e delle funzioni amministrative ai Comuni in materia di Demanio Marittimo ai fini turistici e ricreativi;
- visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- vista la Legge della Regione Lazio del 03.08.2001 n. 18 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio modifiche alla Legge Regionale 06.08.1999 n.14;
- vista la D.G.R. Lazio n. 1161 del 30.07.2001, "Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni subdelegate ai sensi della Legge Regionale del 06 agosto 1999 n. 14, Integrazione e chiarimento alla D.G.R. 25 maggio 1999, n. 2816, in materia di gestione di beni demaniali marittimi per utilizzazioni turistico - ricreative";
- visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

R



- visto l'art. 1, comma 254, della Legge n. 296 del 27.12.2006 e l'obbligatorietà per gli enti competenti, di individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili nonché le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine della balneazione;
- vista la Legge della Regione Lazio n. 13 del 06.08.2007, riguardante l'organizzazione del sistema turistico laziale e ss.mm.ii.;
- vista la Legge n. 69 del 18.06.2009;
- vista la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 18/2011;
- visto il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013;
- vista l'Ordinanza n. 56 del 29.05.2014 della Capitaneria di Porto di Roma relativa all'approvazione del "Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Roma";
- vista la Deliberazione del Consiglio del Municipio X di Roma Capitale adottata nella seduta del 17.07.2014 n. 28, recante *"Linee di indirizzo per il libero accesso e transito sulle spiagge del litorale Roma Capitale"*, con la quale, all'unanimità, si è deliberato di *"formulare, ai competenti organi di gestione del Municipio, l'indirizzo politico per la piena fruibilità delle spiagge del litorale di Roma Capitale da parte dell'utenza, durante tutti i mesi dell'anno, favorendo il miglior soddisfacimento delle istanze che pervengono dalla cittadinanza, consentendo, tramite l'adozione di idonei provvedimenti amministrativi, il libero ingresso ed il libero transito sui predetti arenili, senza limitazioni, attraverso l'apertura di idonei varchi..."*;
- vista, altresì, la Direttiva del 08.04.2015 dell'Assessore alla legalità con delega al Litorale di Roma Capitale con cui è stato dato indirizzo agli Uffici del Municipio di Roma X affinché vengano assunti tutti i necessari atti e provvedimenti volti a dare integrale attuazione ed esecuzione alle *"Linee di indirizzo per il libero accesso e transito sulle spiagge del litorale Roma Capitale"*, espresse con la citata deliberazione del Consiglio del Municipio X di Roma Capitale assunta nella seduta del 17.07.2014 n. 28, coerentemente con le finalità, gli interessi pubblici e le valutazioni ivi riportate e con gli obiettivi determinati dall'art. 1, comma 254 della Legge 27.12.2006 n. 296, nonché con la peculiare natura di bene pubblico e uso da parte della collettività del demanio marittimo, avviando in tempi solleciti i necessari procedimenti per il recupero della visuale a mare e della piena fruibilità delle spiagge, (omissis) e comunque per l'intero anno solare, provvedendo a dare, di ogni atto, comunicazione ai relativi eventuali controinteressati, ove individuati, nei termini di legge";
- vista l'azione amministrativa intrapresa dal Municipio Roma X per la riapertura dei varchi pubblici di accesso al mare, individuati dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Roma nel 1989, che ha coinvolto, tra l'altro, le Associazioni di Categoria esistenti sul territorio ed i concessionari degli Stabilimenti Balneari interessati dall'Ordinanza della Capitaneria n. 18/1990;
- vista la Determinazione Dirigenziale n. 1996 del 23.07.2014 dell'allora Direzione Ambiente e Territorio del Municipio Roma X con la quale è stata disposta la riapertura dei varchi chiusi con l'Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 18/1990 e situati, rispetto al fronte mare, uno in adiacenza del lato ponente dello Stabilimento Balneare denominato "Battistini", l'altro, in adiacenza del lato levante dello Stabilimento Balneare denominato "Elmi";
- vista la Determinazione Dirigenziale n. 654 del 08.04.2015, rettificata con D.D. n. 688 del 14.04.2015, dell'allora Direzione Ambiente e Territorio del Municipio Roma X con la quale è stata disposta l'apertura del varco di libero accesso al mare situato sul lato levante dello Stabilimento Balneare denominato "La Rotonda" sito in Roma, Piazzale Cristoforo Colombo, nonché del varco di accesso al mare situato tra gli Stabilimenti Balneari "La Rotonda" e "Kursaal", siti in Piazzale Cristoforo Colombo e Lungomare Lutazio Catulo – località Lido di Ostia;
- vista la Determinazione Dirigenziale n. 655 dell'08.04.2015, integrata con D.D. n. 657 del 09.04.2015, dell'allora Direzione Ambiente e Territorio del Municipio Roma X, con la quale è stata disposta d'ufficio l'apertura del varco di libero accesso al mare ed alla spiaggia presso lo Stabilimento Balneare denominato "Marechiaro" sito in Roma, Lungomare Paolo Toscanelli n. 31;



- vista la disponibilità manifestata dai concessionari degli Stabilimenti Balneari all'apertura di varchi di accesso e la conseguente ed effettiva realizzazione degli stessi presso lo Stabilimento Balneare denominato "Zenit", Lungomare Amerigo Vespucci n.46; tra "Isola Fiorita ed "Il Gabbiano"; presso lo Stabilimento "Cotral-Metro" Lungomare Lutazio Catulo n.14; presso lo stabilimento "La Vela" lungomare Amerigo Vespucci n. 120;
- viste le Ordinanze del Consiglio di Stato Sezione VI n. 2542 e 2543 del 10.06.2015 secondo le quali: "a norma della lettera e), comma 251, articolo 1 della Legge 269/2006, costituisce clausola necessaria del provvedimento concessorio *"l'obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione"*.
- vista la Legge Regionale del 26.06.2015, n. 8 "Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alla Legge Regionale 06.08.2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, e successive modifiche"
- vista, altresì, l'Ordinanza del TAR Lazio n. 3364 del 31.07.2015 secondo cui *"(omissis) il diritto di accesso alla battigia non ha carattere assoluto, ben potendo le amministrazioni comunali, in via di sub-delega, individuare forme di regolarizzazione, nel pubblico interesse e, eventualmente, anche al fine di bilanciare tali libertà con i diritti derivanti dalle concessioni, l'accesso alla battigia può comunque avvenire anche di notte, attraverso i varchi cosiddetti pubblici"*;
- visto il Regolamento della Regione Lazio n. 19 del 16.08.2016 recante la "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico – ricreative";
- viste le circolari emanate in materia dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- vista l'ordinanza di sicurezza balneare n°46 del 12.05.2022 della Capitaneria di Porto di Roma;
- visto l'art. 650 c.p. ("Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità");
- vista la Normativa ed i Regolamenti vigenti in materia;

preso atto che le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, nel disciplinare la stagione balneare 2023, regolano anche profili che attengono all'incolumità pubblica ed alla salute degli utenti e degli addetti al settore, con implicazioni anche in tema di ordine e sicurezza pubblici, ivi comprese quelle conseguenti alla possibile necessità di consentire il rapido deflusso dalla battigia in caso di emergenza o di pericoli per l'incolumità pubblica ovvero quelle concernenti l'agevole accesso di mezzi e personale di protezione e soccorso.

Ritenuto di dare previa comunicazione alla prefettura di Roma, ai fini della predisposizione degli strumenti eventualmente ritenuti necessari alla attuazione delle disposizioni qui riportate, anche ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L.

Fermo restando la competenza della Capitaneria di Porto del Circondario Marittimo di Roma, che, con propria Ordinanza, provvede a regolamentare le attività connesse all'uso degli specchi acquei e l'attività di assistenza e salvataggio negli spazi in concessione e negli spazi lasciati alla fruibilità pubblica.

Considerato che si intendono pertanto interamente richiamate tutte le vigenti Ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di Roma in materia di attività nautica e diportistica, di obblighi di assistenza e salvataggio durante la stagione balneare, di navigazione all'interno di specchi acquei riservati alla balneazione.

Qualora una o più disposizioni contenute nella presente Ordinanza risultassero in contrasto con provvedimenti vigenti o futuri emanati dal capo del Circondario Marittimo e/o da autorità sovraordinate, le stesse saranno da intendersi automaticamente superate.

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa, che si intendono qui richiamati, le seguenti disposizioni per la disciplina dell'accesso alle spiagge, uso degli arenili e visuale a mare per la Stagione Balneare 2023 sul Litorale di Roma:



Art. 1

DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE ANNO 2023

- 1.1. La stagione balneare 2023 inizia il 10 Maggio e termina il 30 Settembre.
- 1.2. In ossequio alla normativa ed ai regolamenti vigenti in materia, il concessionario, facendone esplicita richiesta al competente Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X di Roma Capitale, può essere autorizzato ad anticipare e/o prolungare l'apertura dei servizi dello stabilimento oltre il periodo suddetto, fermo restando l'obbligo di adottare le misure più idonee ed efficaci per il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di salute pubblica e nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'Ordinanza di sicurezza balneare adottata dalla competente Capitaneria di Porto, riguardo le norme poste a salvaguardia della pubblica incolumità. In ogni caso, al di fuori dei periodi e degli orari autorizzati, è obbligatorio il posizionamento di apposita cartellonistica multilingua recante: "Attenzione – Balneazione non sicura per mancanza del servizio di salvataggio" come disciplinato dalle vigenti Ordinanze della Capitaneria di Porto.
- 1.3. È comunque obbligo dei concessionari garantire, negli orari disposti dalla Capitaneria di Porto, apposito servizio a tutela dell'incolumità pubblica e dei beni presenti sulla spiaggia.
- 1.4. Le attività per la somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate ai sensi della L.R. n. 22/2019, possono essere aperte al pubblico nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi entro e non oltre le ore 3.00, mentre nei restanti giorni feriali entro e non oltre le ore 2.00, fermo restando l'obbligo di assicurare servizio di salvataggio nel periodo di balneazione e, in assenza dello stesso, esporre in modo visibile a tutti apposito avviso di assenza del servizio di assistenza alla balneazione con l'osservanza delle disposizioni di cui alle vigenti Ordinanze della Capitaneria di Porto di Roma.
- 1.5. Tutte le iniziative relative ad attività di intrattenimento o spettacolo, manifestazioni sportive etc., dovranno ottenere apposita autorizzazione dagli uffici competenti di Roma Capitale, fermo restando l'obbligo di assicurare il servizio di salvataggio nel periodo di balneazione o, in assenza dello stesso, previo posizionamento all'ingresso dello stabilimento e lungo i percorsi interni di appositi cartelli redatti in multilingua con la seguente dicitura: "*attenzione balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio*" secondo le prescrizioni dell'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma.
- 1.6. Eventuali manifestazioni pirotecniche dovranno ottenere apposita autorizzazione dall'Ufficio Demanio Marittimo del Municipio Roma X, dalla Capitaneria di Porto – Circondario marittimo di Roma, dalla Questura di Roma e dall'Enav e Enac, ai sensi dell'art. 707 del Codice della Navigazione, da espletarsi entro e non oltre le ore 23:00 fermo restando l'obbligo di assicurare servizio di salvataggio nel periodo di balneazione o, in assenza dello stesso, previo posizionamento all'ingresso dello stabilimento e lungo i percorsi interni di appositi cartelli redatti in multilingua con la seguente dicitura: "*attenzione balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio*" secondo le prescrizioni dell'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma.

Art. 2

DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI DI ORDINE GENERALE

- 2.1. Nell'ambito delle spiagge, anche libere, stabilimenti balneari, varchi di accesso alla battigia e assimilati, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, **è vietato**:



- a) esercitare, senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X di Roma Capitale, qualsiasi attività a scopo di lucro che esuli dall'ambito della Concessione Demaniale Marittima in corso di validità ovvero dei servizi connessi alla balneazione affidati;
- b) accedere, transitare e sostare con veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli adibiti a servizi di Polizia e Soccorso e di quelli specificatamente autorizzati dalle competenti Strutture di Roma Capitale per le operazioni di pulizia dei tratti di spiaggia in concessione, di montaggio e smontaggio delle strutture dedicate alla balneazione e di approvvigionamento delle strutture destinate a somministrazione di alimenti e bevande. Si precisa che il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione al transito nelle spiagge con veicoli gommati, rientra fra le competenze trasferite alle Amministrazioni comunali, alle quali dovrà essere presentata motivata istanza. È, inoltre, vietata la sosta di veicoli di qualsiasi genere nelle zone demaniali retrostanti, ad eccezione di quelli destinati al soccorso, qualora la sosta intralci la viabilità o impedisca l'accesso al mare ed agli stabilimenti;
- c) alare o varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia;
- d) collocare tende e roulotte, camper e simili nelle parti di spiagge aperte al pubblico uso;
- e) campeggiare o pernottare anche senza l'ausilio di tende o sacchi a pelo;
- f) lasciare, dopo le ore 20:00, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altro tipo di attrezzature, sulle spiagge libere;
- g) laddove è consentito il pre-posizionamento di attrezzature da spiaggia queste dovranno essere collocate in maniera tale da garantire un'ordinata utilizzazione dell'arenile e la circolazione da parte dei bagnanti sulla spiaggia nonché, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull'arenile stesso;
- h) ingombrare la fascia di arenile, estesa almeno 5 m dalla battigia, con ombrelloni, stuoini, sedie e sdraio, tavoli, mosconi, pattini e barche o altro ad esclusione dei mezzi di salvataggio e delle attrezzature per l'accesso al mare dei disabili; nel caso in cui l'arenile abbia estensione minore di 15 m, l'ampiezza della fascia di cui sopra non deve essere inferiore a un terzo della profondità; tale fascia di arenile deve essere riservata al libero transito;
- i) creare in qualsivoglia maniera impedimenti pregiudizievoli alla fruizione da parte dei soggetti disabili;
- j) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura in mare, sull'arenile e sulle spiagge, compresi i tratti di litorale riservati ai varchi liberi di accesso alla battigia;
- k) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di guinzaglio o museruola, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori; sono esclusi dal divieto le unità cinofile di salvataggio al guinzaglio, accompagnate da personale istruttore munito di brevetto in corso di validità e rilasciato dalle competenti Amministrazioni, ovvero da Associazioni all'uopo riconosciute e abilitate, i cani adibiti al servizio di guardiania per il periodo compreso nell'orario di chiusura al pubblico delle strutture balneari nonché i cani guida per i non vedenti. I concessionari hanno tuttavia facoltà, nell'ambito del proprio impianto e previa autorizzazione del Comune e delle autorità competenti sotto il profilo igienico-sanitario, di individuare aree preposte ad ospitare animali, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igienico-sanitarie secondo le vigenti normative;
- l) organizzare o svolgere spettacoli pirotecnici, o manifestazioni di qualsiasi genere sia nelle zone demaniali sia in mare, senza specifica autorizzazione di cui al precedente punto 1.6;
- m) compiere atti o giochi e praticare attività ludico sportive, che possano arrecare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete, nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Tale divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai



- bagnanti. Dette attività potranno essere eventualmente praticate nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari, nel rispetto della normativa vigente in tema di salvaguardia della pubblica incolumità e previa stipula di apposita polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a terzi, o, in alternativa, su arenili liberi al pubblico uso, debitamente attrezzati dall'Amministrazione Capitolina e/o previa autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X di Roma Capitale;
- n) accendere fuochi o fornelli in ambienti diversi da quelli regolarmente adibiti a cucina;
 - o) esercitare qualsiasi tipo di pesca, compresa la pesca con canna e/o lenza da riva, stendere o ritirare reti, nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione;
 - p) esercitare l'attività di kitesurf, acquascooter, sci nautico, paracadutismo ascensionale, windsurf, surf da onda, scuole di vela, locazione e noleggio natanti da diporto, se non nei limiti e con le modalità previste dalle ordinanze della Capitaneria di Porto di Roma. È, altresì, vietato camminare fuori dai corridoi di lancio previsti, tenendo l'attrezzatura aperta al vento, nonché utilizzare le già menzionate aree per attività diverse da quelle sopra citate;
 - q) lasciare in sosta, ancorare, depositare, anche temporaneamente, sulle spiagge e, in genere, sulle aree demaniali marittime, limitatamente alla stagione balneare, natanti al di fuori delle aree a questo eventualmente destinate, ad eccezione di quelli destinati al noleggio od alle operazioni di assistenza o salvataggio. L'attività di locazione di piccoli natanti a remi od a pedali, destinati al diporto dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali e simili, nonché delle moto d'acqua, tavole a vela e piccole unità a vela od a motore, può essere esercitata esclusivamente previa autorizzazione e/o concessione da parte dell'Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X;
 - r) tenere ad alto volume radio ed in genere apparecchi a diffusione sonora e comunque ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica e, tenuto conto dei limiti previsti dalla normativa acustica comunale, detto divieto si estende anche dopo le ore 19:00 sulle spiagge libere con servizi, sulle spiagge libere affidate a terzi dal Comune di Roma Capitale tramite convenzioni di cui al Regolamento Regionale n. 19/2016 e negli stabilimenti balneari autorizzati a svolgere serate musicali sugli ambiti demaniali in concessione;
 - s) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia nonché di quelli autorizzati per i collegamenti con altre località;
 - t) effettuare movimenti e spostamenti di sabbia non preventivamente autorizzati, salvo minimi spostamenti di sabbia per livellamento stagionale;
 - u) usare filo spinato, recinzioni con aculei, offendicula e similari nonché recinzioni, siepi, barriere e, in genere, materiale di qualsivoglia natura e specie che possa, anche mediante stratificazione, impedire la libera visuale del mare. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia, interrotte prima dei 5 m dalla stessa o comunque compatibilmente con l'ampiezza di cui alla lettera h), devono essere realizzate con strutture che si inseriscano nel contesto paesistico circostante, in materiali ecocompatibili e di facile rimozione che non superino i 0,90 m. di altezza;
 - v) sostare e/o transitare su pennelli, scogliere frangiflutti od opere similari poste a difesa della costa. È parimenti vietato tuffarsi dalle opere di cui sopra. Per una fascia perimetrale di 5 metri dalle suddette opere è interdetta la balneazione, il transito, l'ormeggio, l'ancoraggio, la pesca e ogni altra attività connessa al pubblico uso del mare;
 - w) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute comprese le indicazioni ed i cartelli posizionati dall'Amministrazione Comunale che interessano le aree inibite alla balneazione;



- x) il danneggiamento, l'estirpazione, la raccolta e la detenzione delle essenze vegetali della duna, nonché il calpestio delle aree dunali, anche non recintate;
 - y) arrecare pregiudizio alla flora spontanea ed alla fauna selvatica con particolare riguardo alle aree all'interno della Riserva del Litorale Romano e della Tenuta Presidenziale di Castelporziano;
 - z) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.) ed organizzare manifestazioni (fiere, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza la prescritta autorizzazione e/o nulla osta dell'Ufficio Demanio Marittimo Comunale per quanto attiene all'occupazione degli ambiti demaniali marittimi. Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;
 - aa) esercitare attività promozionali, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico, kitesurf, organizzare manifestazioni nautiche, senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia;
 - bb) effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale;
- 2.2.** Al termine della stagione balneare estiva di cui alla presente Ordinanza Sindacale tutte le strutture stagionali, di cui all'art. 16 comma 2 del Regolamento Regionale n°19/2016, devono essere rimosse; è obbligatorio, altresì, la rimozione sull'arenile di qualsiasi struttura installata in mancanza delle autorizzazioni necessarie; nel corso delle operazioni di smontaggio e fino alla conclusione delle stesse, è cura del concessionario mettere in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura la presenza degli utenti sull'arenile e all'interno della concessione.
- 2.3.** Per la disciplina dell'atterraggio e della partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, negli specchi acquee antistanti le aree in concessione e sulle spiagge libere, si rinvia a quanto appositamente disposto dalla specifica Ordinanza della Capitaneria di Porto.
- 2.4.** È auspicabile dotarsi, previa comunicazione all'Ufficio Demanio del Municipio X, di una torretta di salvamento amovibile da utilizzare secondo il prudente apprezzamento dell'assistente bagnante in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti, etc.).

Art. 3

LIBERO ACCESSO E TRANSITO PER ACCEDERE ALLA BATTIGIA

- 3.1.** Al fine di assicurare il libero accesso al mare, nelle more di adozione del nuovo piano di utilizzazione dell'arenile, sono operativi i seguenti varchi:
1. Adiacenza lato Ponente presso lo stabilimento Elmi;
 2. Adiacenza lato Levante presso lo stabilimento Battistini, entrambi lungo il pontile in Piazza dei Ravennati
 3. Lungomare Paolo Toscanelli n. 31, presso lo stabilimento Marechiaro;
 4. Lungomare Amerigo Vespucci n. 46, presso lo stabilimento Zenit;
 5. Lungomare Amerigo Vespucci n. 120, presso lo stabilimento La Vela;
 6. Lungomare Amerigo Vespucci n. 170, tra lo stabilimento il Gabbiano e ex Isola Fiorita;
 7. Lungomare Lutazio Catulo n. 14, presso lo stabilimento Cotral Metro;
 8. Lungomare Lutazio Catulo, stabilimento "Vecchia Pineta";
 9. Piazza Cristoforo Colombo, Stabilimento "La Rotonda";
 10. Lungomare Amerigo Vespucci 90, Ex Complesso Maresole.



- 3.2. I varchi di accesso al mare di cui all'elenco del punto 3.1, dovranno essere segnalati a cura dei titolari degli stabilimenti balneari mediante apposita cartellonistica in luogo ben visibile e in più lingue con scritto "Varco di accesso pubblico".
- 3.3. L'accesso alla battigia è, altresì, libero e gratuito anche mediante gli ingressi degli stabilimenti balneari, i concessionari dovranno posizionare apposita cartellonistica in luogo ben visibile con scritto "Accesso libero e gratuito fino alla Battigia".
- 3.4. L'accesso alla battigia deve essere sempre consentito, anche qualora lo stabilimento sia in prossimità di un varco pubblico di accesso.
- 3.5. È fatto divieto di apporre all'ingresso dello stabilimento indicazioni – quali, a mero titolo esemplificativo, "biglietteria", "biglietti", "ticket", "titoli d'ingresso", in qualunque lingua espresse – comunque idonee ad indurre in errore in ordine alla totale gratuità dell'accesso. È fatto altresì divieto di chiudere od ostacolare in alcun modo l'ingresso dello stabilimento destinato al libero accesso e transito mediante cancelli, porte, barriere, tornelli e, comunque, qualsivoglia installazione atta a selezionare gli ingressi pedonali.
- 3.6. **I concessionari delle strutture balneari interessate dai varchi di accesso al mare sono obbligati a garantire la fruibilità dei medesimi durante l'intero arco dell'anno e sono altresì obbligati a garantire pulizie periodiche tali da consentire a chiunque il passaggio.**

Art. 4

ORARIO DI APERTURA DEI SERVIZI DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

- 4.1. L'orario di apertura dei servizi degli stabilimenti balneari è, di norma, stabilito dalle ore **9.00** alle ore **19.00**, salvo preventivo provvedimento autorizzativo emesso in base alla legge ed ai regolamenti vigenti. Per evitare eventuali assembramenti è consentito che ci sia un deflusso controllato dell'uscita degli utenti fino alle ore 20.00.
- 4.2. L'eventuale apertura dei servizi al di fuori di tale orario può essere effettuata solo su espressa autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X di Roma Capitale; è, comunque, assolutamente vietato l'uso delle cabine per pernottamento, per soggiornarvi oltre il tempo previsto per l'uso esclusivo a spogliatoio, o per il consumo di cibi all'interno delle stesse. È sempre consentito, comunque, consumare cibi e bevande sia negli spazi esterni alle cabine e sia in qualsiasi parte della spiaggia.
- 4.3. È vietato apporre nei regolamenti degli stabilimenti balneari il divieto di consumo di alimenti al di fuori delle cabine.
- 4.4. Le attività di cui al punto 1.5 e 1.6 devono ottenere preventiva autorizzazione dall'Ufficio Demanio Marittimo del Municipio Roma X.
- 4.5. Oltre l'orario di apertura dei servizi di balneazione è generalmente vietato l'utilizzo della spiaggia con attrezzature quali sdraio, lettini e ombrelloni, salvo il caso di attività di somministrazione di cui al punto 1.4 e di iniziative per pubblico spettacolo di cui al punto 1.5 già autorizzate nell'ambito della propria concessione, per cui l'attività secondaria può essere regolarmente svolta nelle aree di pertinenza, fermo restando eventuali autorizzazioni se necessarie e previste.
- 4.6. Le attività stagionali di pubblico spettacolo, intrattenimento, manifestazioni sportive etc., presso gli stabilimenti balneari del litorale lidense dovranno essere in linea con le normative vigenti emanate dagli organi competenti in materia di sanità pubblica e sicurezza. La protrazione oraria per l'apertura di tali attività, tenuto conto dell'esigenza della collettività alla quiete nelle ore notturne, delle esigenze di ordine pubblico e di sicurezza, è consentita per la corrente stagione balneare fino alle ore 3.00 nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi e



fino alle ore 2.00 nei restanti giorni feriali, previa autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X, fermo restando l'espressione del parere di competenza del Dipartimento Tutela Ambientale e del Dipartimento Cultura di Roma Capitale.

Art. 5 OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

- 5.1.** Gli esercenti degli impianti balneari, ubicati sul demanio marittimo, devono conformarsi alle condizioni stabilite nell'atto concessorio nonché alle prescrizioni di cui all'Ordinanza della Capitaneria di Porto – Circondario marittimo di Roma, per quanto attiene l'organizzazione del servizio di assistenza e di salvataggio e l'uso degli specchi acquei.
- 5.2.** Prima dell'apertura e durante tutta la stagione balneare, i concessionari e/o i gestori devono:
- a) essere muniti di tutte le licenze ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - b) assicurarsi che tutti gli impianti, servizi ed attrezzature siano in perfetta efficienza e, laddove previsto, siano dotati di tutte le certificazioni necessarie;
 - c) predisporre un servizio efficiente di assistenza e salvataggio, conforme a quanto disposto dalla Capitaneria di Porto - Circondario marittimo di Roma;
 - d) esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza nonché le tariffe applicate per i servizi resi, esposte con autodichiarazione di conformità a quanto inviato agli uffici competenti;
 - e) essere dotati di idonee sistemazioni antincendio a norma;
 - f) delimitare l'arenile in concessione con materiali ecocompatibili, facilmente e rapidamente rimovibili non saldamente ancorati al suolo, rimuovendo qualsiasi ostacolo di cui al punto 2.1 lettera u) della presente Ordinanza;
 - g) apporre in modo ben visibile ad ogni ingresso degli stabilimenti balneari apposita cartellonistica multilingua, con il logo istituzionale di Roma Capitale, delle dimensioni minime di 40 cm x 50 cm, stabilite dalla Capitaneria, che informi sullo stato di balneabilità delle acque, su eventuali pericoli, sugli orari e sul tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dalla struttura balneare, nonché cartellonistica dove venga specificato "accesso libero e gratuito fino alla battigia";
 - h) lasciare sempre libera la fascia di 5 metri, o comunque compatibile con l'ampiezza di cui al punto 2.1 lettera h), dalla battigia, allo scopo di consentirne il libero transito, per motivi di sicurezza e fatta eccezione per i mezzi destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
 - i) garantire uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone disabili;
 - j) posizionare le attrezzature da spiaggia in modo da consentire un ordinato utilizzo dell'arenile, la circolazione dei bagnanti e, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull'arenile;
 - k) curare la perfetta manutenzione, la pulizia e l'igiene delle aree in concessione fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. La pulizia dovrà essere effettuata prima o dopo l'apertura dell'esercizio ed i materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, da smaltire secondo le disposizioni di Legge in materia;
 - l) curare la pulizia e l'igiene dei tratti di arenile libero adiacenti l'area in concessione per un'ampiezza di 20 m dal confine, tutti i varchi pubblici di accesso al mare, inclusi i due varchi di accesso in Adiacenza lato Ponente dello stabilimento Elmi e lato Levante stabilimento Battistini. La pulizia dell'arenile e dei varchi pubblici deve comunque avvenire prima o dopo l'orario della balneazione.



Art. 6 SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO

- 6.1 I concessionari devono garantire il servizio di assistenza ai bagnanti secondo quanto previsto dalla specifica Ordinanza della Capitaneria di Porto durante l'orario di Balneazione.
- 6.2 I gestori di aree demaniali marittime devono apporre, per le aree di propria competenza ed ove necessario, apposita segnaletica e cartellonistica con l'indicazione: "*Attenzione – Balneazione non sicura per mancanza del servizio di salvataggio*" come da apposita Ordinanza vigente della Capitaneria di Porto di Roma.

Art. 7 SPIAGGE LIBERE

- 7.1 Sono precluse le attività balneari in prossimità dello sbocco a mare dei corpi idrici superficiali, dei porti dei canali e delle zone interessate dalla navigazione come da Ordinanze vigenti della Capitaneria di Porto di Roma.
- 7.2 Il Municipio X individuerà le spiagge libere nelle quali saranno posizionati i cartelli con la dicitura "Divieto di balneazione".
- 7.3 E' a carico del Municipio Roma X, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento della Regione Lazio n. 19 del 12.08.2016, l'obbligo di apporre in prossimità delle aree di accesso alle spiagge libere, e, comunque, in luoghi ben visibili, apposita cartellonistica multilingua con la seguente dicitura: "attenzione balneazione non sicura per mancanza del servizio di salvataggio", in osservanza delle prescrizioni di cui alle vigenti Ordinanze della Capitaneria di Porto di Roma.
- 7.4 Nei tratti di litorale con presenza di cordoni dunali:
- è vietato il danneggiamento, l'estirpazione e la raccolta di esemplari di flora autoctona;
- l'accesso alla spiaggia è limitato ai pedoni mediante appositi camminamenti;
- è vietato il calpestio delle aree dunali anche se non recintante.

Art. 8 ACCESSO E SERVIZI PER I DISABILI E PER LE MAMME CON BAMBINI FINO A 3 ANNI

- 8.1. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare dei soggetti disabili e delle mamme con bambini, in passeggino, fino a 3 anni, con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari e gli affidatari dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere di Roma Capitale dovranno, altresì, predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione ovvero in affidamento, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se i predetti non risultano riportati nel titolo concessorio ovvero nell'atto di affidamento.
- 8.2. Detti percorsi nonché le altre strutture riservate ai disabili, quali spogliatoi e servizi igienici, di cui alla Legge n. 104/1992, devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile, al fine di consentire la loro immediata identificazione.
- 8.3. Anche se non è previsto nel titolo concessorio, è fatto obbligo ai concessionari di dotare almeno uno dei servizi igienici di fasciatoio, apponendo idonea indicazione all'ingresso.
- 8.4. È altresì fatto obbligo ai concessionari di consentire l'uso dei servizi igienici, realizzati nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente, di cui ai punti precedenti, a tutti i disabili



ed a tutte le mamme con bambini di età inferiore ai tre anni che ne facciano richiesta ancorché non siano utenti del relativo stabilimento.

- 8.5.** Gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo, afferenti le spiagge libere in gestione al Municipio X, saranno assolti a cura del medesimo previa procedura ad evidenza pubblica.

Art. 9

Spiaggia animali di compagnia

- 9.1.** Per la stagione balneare 2023, sul litorale di Roma Capitale Municipio X, sarà consentito l'accesso con il proprio animale da compagnia, presso la spiaggia libera di Ostia Ponente delimitata dalle Mura Foranee del Porto Turistico di Roma fino al primo pennello, per un'estensione di circa 250 metri.
- 9.2.** Nella suddetta spiaggia, per consentire l'accesso ai cani, verrà effettuato il controllo degli obblighi di iscrizione all'anagrafe canina (microchip o tatuaggio visibile), il possesso di museruola e guinzaglio da parte dei proprietari, da utilizzare in caso di necessità o comunque se richiesto dalle Autorità Competenti, anche se ammessa la condotta libera dei cani.
- 9.3.** Il proprietario o possessore del cane deve assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono la spiaggia ed evitare l'ingresso di soggetti d'indole aggressiva a tutela della pubblica incolumità e del benessere degli altri cani.
- 9.4.** Verrà effettuata la verifica della certificazione di buona salute, vaccinazioni in corso di validità contro cimurro, epatite infettiva, leptospirosi e parvovirosi e tutti gli altri controlli previsti.
- 9.5.** Nell'area individuata sarà garantita la presenza di zone d'ombra e n. 3 (tre) punti di fornitura d'acqua per abbeveraggio, con almeno n. 1 (uno) punto d'acqua per consentire la docciatura dei cani.
- 9.6.** La delimitazione dell'arenile sarà esclusivamente con pali in legno infissi nella sabbia di cm. 90 fuori terra, con finiture naturali, e tavole trasversali inchiodate con misura 100 mm x 20 mm, per tanto il proprietario o possessore deve garantire che l'animale non oltrepassi tale limite.
- 9.7** Nella suddetta area verrà esposta la cartellonistica contenente le regole da osservare, in particolare la raccolta delle deiezioni dei propri animali, per garantire le condizioni igienico sanitarie necessarie.

Art. 10

NORMA ETICA

- 10.1.** È fatto obbligo di affissione all'interno dell'area e/o della struttura balneare, nel luogo di maggiore accesso ed in formato di stampa cm. 70 x 100, dell'elenco delle informazioni al cittadino per la trasparenza e la cittadinanza attiva. Lo stesso dovrà contenere i seguenti dati:
1. Ditta Concessionaria
 2. Legale Rappresentante
 3. Concessione Demaniale n. ...del scadenza....
 4. Permesso a costruire/DIA n. del
 5. Dimensione dell'area in Concessione Demaniale Marittima fronte mare ml. ... profondità ml.
 6. Dimensione area coperta autorizzata...



7. Numero massimo di ombrelloni...
 8. Corridoio di lancio SI/NO
 9. Bagnini n. ...
 10. Altri dipendenti....
- 10.2.** La Commissione Europea ha emanato delle disposizioni atte a bandire la plastica monouso entro il 2021. Diversi enti comunali, regionali e statali hanno deciso di aderire alla campagna "*Plastic Free Challenge*" del Ministero della Transizione Ecologica, tra questi il Municipio Roma X con la Risoluzione del Consiglio n.4 del 20/01/2019, promuovendo l'eliminazione graduale delle plastiche monouso. I rifiuti plastici sono infatti la causa principale di inquinamento dei nostri mari con effetti dannosi sia per la flora sia per la fauna. Per tali motivi si raccomanda la riduzione o la completa eliminazione dell'utilizzo di buste, piatti, bicchieri e bottiglie di plastica, sia ai fruitori delle spiagge sia ai titolari delle Concessioni Demaniali Marittime nell'ambito della loro attività.
- 10.3.** Il fumo rappresenta il principale inquinante dell'aria negli ambienti chiusi ed è cancerogeno per l'uomo. Nella prospettiva generale di salvaguardia della salute pubblica e nel principio della "tutela della salute dei non fumatori" si raccomanda di non fumare in spiaggia alla presenza di bambini e donne in stato di gravidanza. La legge n.221 del 28/12/2015 prevede inoltre sanzioni per chi getta i mozziconi dei prodotti da fumo a terra che devono essere conferiti nei contenitori della frazione indifferenziata.

Art. 11

COMMERCIO SU AREE DEMANIALI MARITTIME

- 11.1.** L'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime di giurisdizione è soggetto al nulla osta da parte del Comune titolare delle funzioni amministrative di cui alla Legge Regionale n. 14 del 06.08.1999 e, in regime di subdelega, delle funzioni di cui alle Delibere G.R.L. n. 1161 del 30.07.2001, n. 373 del 24.04.2003 e della L.R. n. 13 del 06.08.2007, in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico-ricreativa.
- 11.2.** E' vietato, altresì, il commercio ambulante e il noleggio di attrezzature sulle spiagge e sulle strade adiacenti e limitrofe le spiagge.

Art. 12

DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

- 12.1.** Le norme di cui alla presente Ordinanza si applicano anche alle spiagge libere con servizi gestite in convenzione ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento della Regione Lazio n. 19 del 12.08.2016 con divieto assoluto di riposizionamento delle attrezzature noleggiabili.
- 12.2.** I contravventori di quanto disposto nella presente Ordinanza – salvo che il fatto non costituisca reato – verranno sanzionati secondo le disposizioni vigenti in materia di Demanio Marittimo dello Stato ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione.
- 12.3.** I proventi delle sanzioni amministrative conseguenti alla violazione della presente Ordinanza verranno introitati da Roma Capitale.
- 12.4.** Il corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ha l'obbligo di far rispettare, per quanto di competenza, la presente Ordinanza.
- 12.5.** È abrogata qualsiasi altra disposizione precedentemente impartita incompatibile con il presente provvedimento, relativamente alla disciplina dell'accesso alla spiaggia, uso degli arenili e visibilità del mare.
- 12.6.** Il reiterarsi di comportamenti o azioni da parte dei concessionari, contrari alle disposizioni della presente Ordinanza e l'accertamento anche di una sola violazione ai divieti/obblighi di



cui all'art. 2, punto 2.1. lett u), all'art. 5 punto 5.2. lettera f), ed all'art. 8, punto 8.1 della presente Ordinanza, daranno luogo all'avvio delle procedure di cui all'art. 47 del Codice della Navigazione - decadenza dalla Concessione Demaniale Marittima - e/o di revoca della Convenzione.

- 12.7. La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio di Roma Capitale e sul sito internet istituzionale del Municipio Roma X.
- 12.8. Per quanto non previsto nella presente Ordinanza si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.
- 12.9. È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza e, a chiunque spetti, di farla osservare, nonché di affiggere copia entro 15 giorni dalla notifica della stessa.
- 12.10. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza.

Art. 13

AVVERTENZE E CONSIGLI AI BAGNANTI

- 13.1. Non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano forti venti specialmente da terra, se vi sono correnti, se l'acqua è molto fredda o se la temperatura dell'acqua è di molto inferiore alla temperatura ambiente.
- 13.2. Non fare il bagno nelle zone in cui è vietata la balneazione;
- 13.3. Non fare il bagno in caso di assenza dell'assistenza ai bagnanti;
- 13.4. Non tuffarsi se non si è provetto tuffatore e comunque se non si conosce il fondale;
- 13.5. Non fare il bagno se non si è in perfette condizioni fisiche;
- 13.6. Quando si segnala alle forze dell'Ordine ed alla Guardia costiera una qualsiasi emergenza, rimanere, se possibile, sul posto in cui si è assistito al fatto e fornire senza alcun timore le proprie generalità. Così facendo sarà più semplice essere ricontattati per ogni ulteriore dettaglio ed in tal modo si potrà aiutare anche significativamente il personale soccorritore, dando tutte le maggiori informazioni possibili ed aggiornamenti, sino all'arrivo del personale preposto o delle Forze dell'Ordine sul posto;
- 13.7. Se si è stato troppo tempo all'esposizione solare si consiglia di entrare in acqua gradatamente bagnando prima lo stomaco ed il petto con le mani;
- 13.8. Evitare assolutamente di fare il bagno se si riconoscono questi sintomi che precedono l'insolazione: *"leggero mal di testa, vertigini, sensazioni di freddo, eccessivo fastidio alla luce"*;
- 13.9. Quando si fa il bagno non allontanarsi troppo da altri bagnanti, dalla riva, dalla propria imbarcazione e dalla visibilità del bagnino;
- 13.10. Non allontanarsi oltre 50 metri dalla riva, anche se si utilizzano materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili, soprattutto nel caso sia stata issata bandiera gialla ad indicare la presenza di raffiche di vento.
- 13.11. Evitare assolutamente assembramenti e mantenere la distanza di sicurezza interpersonale.

AVVISI

BANDIERA ROSSA: pericolo per la balneazione dovuto a situazioni meteo avverse, assenza del bagnino, pericolo in genere;

BANDIERA GIALLA: l'esposizione di tale bandiera, connessa con la presenza di forte vento implica una particolare attenzione alla balneazione.

BANDIERA BIANCA: regolare apprestamento e funzionamento del servizio di assistenza e salvataggio.

ROMA



NUMERI TELEFONICI UTILI

NUE 112

Guardia Costiera 1530

Polizia di Stato 113

Vigili del Fuoco 115

Emergenza Sanitaria 118

Centro Antiveleni 06/3054343

Comando Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale 06/67696735-6238

Ufficio Demanio Marittimo – Municipio Roma X di Roma Capitale 06/69613462/463/464

Il Sindaco
Roberto Gualtieri

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Gualtieri'.